

PROBLEMI INTERPRETATIVI DELLA NUOVA DIRETTIVA ROHS

LA NUOVA DIRETTIVA ROHS 2011/65/UE (DETTA ANCHE "ROHS 2") NON È STATA ANCORA ATTUATA IN ITALIA. IL TERMINE PER L'IMPLEMENTAZIONE È SCADUTO IL 2.01.2013. AD OGGI, SI IGNORA QUANDO LA STESSA SARÀ ATTUATA. LA MAGGIORANZA DEGLI ALTRI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA HA INVECE GIÀ FATTO PROPRIA LA NUOVA DIRETTIVA. CIÒ COMPORTA, OLTRE AI PROBLEMI INTERPRETATIVI ED APPLICATIVI CHE RIGUARDANO TUTTI GLI OPERATORI EUROPEI, ULTERIORI PECULIARI PROBLEMI PER GLI OPERATORI ITALIANI, PROBLEMI CHE SI SOMMANO A QUELLI DI UNA SITUAZIONE ECONOMICA GIÀ DIFFICILE. CON QUESTO ARTICOLO CERCHIAMO DI FARE CHIAREZZA SULL'ARGOMENTO.



MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e ANDEC prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio, nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di ANDEC. Su ogni numero affronteremo tematiche legali con particolare attenzione al mondo dell'elettronica. Ulteriori approfondimenti sul sito: www.anded.it. Mentre sulla Web page di Maurizio Iorio (www.avvocatoiorio.it) si trova la rubrica tradotta anche in inglese e francese.

Lo scopo di questo articolo è quello di illustrare le principali innovazioni apportate dalla nuova direttiva RoHS (Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e "affini", come sarà oltre meglio spiegato) e di dare una risposta ad alcuni problemi interpretativi che già affliggono gli operatori alle prese con questa nuova e complessa normativa, tra cui:

- Quali prodotti sono coperti dall'ambito della nuova direttiva?
- Quali sono gli oneri di certificazione, di attestazione e di marcatura in capo ai produttori o agli importatori?
- Che ne sarà delle scorte di prodotti non conformi?

- Che ne è della situazione italiana a seguito della mancata implementazione della direttiva nel termine previsto del 2.01.2013? Procediamo con ordine.

QUALI SONO I PRODOTTI COPERTI DALLA DIRETTIVA ROHS 2?

Mentre nella precedente direttiva vi era un'equiparazione pressoché assoluta tra AEE e RoHS (nel senso che i prodotti soggetti alla normativa sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici o RAEE, di cui alla D. 2002/96/CE, erano anche soggetti a quella RoHS) con la nuova direttiva tale equiparazione viene meno: infatti, rientrano ora nell'ambito della normativa RoHS anche:

- gli apparecchi elettromedicali (ad esempio: apparecchio elettronico

per la rilevazione della pressione sanguigna) - categoria 8 all'allegato I (precedentemente esclusi)

- gli apparecchi di monitoraggio e controllo (ad esempio: apparecchio domestico rilevatore di fughe di gas, apparecchio industriale rilevatore di presenze per l'apertura di accessi)
- categoria 9 all'allegato I (precedentemente entrambi esclusi) e, soprattutto, tutti quei prodotti classificati come categoria 11 all'allegato I, che comunque, pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per il corretto funzionamento della loro funzione principale, ne dipendono per il funzionamento di almeno una delle funzioni previste. Vale la pena di ricordare che la guida RoHS 2 diffusa da ORGALIME nel settembre

“Lo scopo dell'articolo è quello di illustrare le principali innovazioni apportate dalla nuova direttiva RoHS e dare una risposta ad alcuni problemi interpretativi che affliggono gli operatori”.

2012, ritiene correttamente che l'espressione “una delle funzioni previste” di cui all'articolo 3.2), (“one intended function”) si debba intendere come una delle funzioni intese dal fabbricante, quale desumibili da presentazione (anche via Web), istruzioni e manualistica che accompagna il prodotto, nonché dai correlativi standard tecnici (quando esistono), con esclusione quindi di un'analisi ex post di come il prodotto è in concreto utilizzato o inteso dagli acquirenti. Come si deduce, tra l'altro, dal considerando n. 12 alla Direttiva RoHS 2, valgono le seguenti due osservazioni: (a) - si tratta soprattutto di prodotti intesi dal fabbricante come polifunzionali (ad esempio: una bambola capace di dire “mamma” possiede una funzione ludica principale godibile anche senza l'emissione di alcun suono, ed una funzione ludica secondaria che consiste, appunto, nella capacità di emettere suoni simili a parole: pertanto, essa non sarà mai un RAEE ma rientra ugualmente nella direttiva RoHS 2, appartenendo alla nuova categoria 11); si tratta anche, eventualmente, di

prodotti non polifunzionali (ad es. un adattatore shuko: non rientra nella normativa RAEE ma è ricompreso in quella RoHS 2); (b) - in tali prodotti deve pur sempre sussistere una funzione, anche non primari, dipendente da corrente elettrica/campi elettromagnetici (esempio negativo: NON rientra nella categoria 11 un tagliaerba a benzina: l'accensione della candela del motore infatti non è una prestazione svolta dall'apparecchio, ossia una “funzione” ma una mera modalità interna di funzionamento). Un'attenta analisi degli apparecchi/articoli commercializzati dagli operatori economici che si occupano di giocattoli, elettronica di consumo, telecomunicazioni o di informatica, porterà certamente all'individuazione, tra quelli trattati, di molti “nuovi” prodotti ora soggetti ora alla normativa RoHS 2. Preciso che il mio studio si occupa correntemente di normativa ambientale per il settore elettrico ed elettronico ed è in grado di occuparsi di qualsiasi valutazione giuridica sull'applicabilità o meno della nuova direttiva RoHS a prodotti di interesse per produttori e importatori.

Quando entrano in vigore le norme relative ai nuovi prodotti delle categorie 8-9-11? I prodotti soggetti innovativamente alla normativa RoHS 2, non vi rientrano che:

- quanto a quelli di cui alla categoria 8 (apparecchi medicali): dopo il 22/7/2014 (dopo il 22/07/2016 nel caso particolare di apparecchi “in vitro”);
- quanto a quelli della categoria 9 (apparecchi di monitoraggio e controllo): dopo il 22/7/2014 (apparecchi domestici) o dopo il 22/07/2017 (apparecchi industriali),
- quanto a tutti gli altri “nuovi” prodotti di cui alla categoria 11: dopo il 22 luglio 2019.

CHE NE SARÀ DELLE SCORTE DI PRODOTTI DI CUI ALLE CATEGORIE 8-9-11 NON CONFORMI?

La disciplina è assai diversa a seconda della tipologia di prodotto, come segue:

- I prodotti della categoria 11 che siano non - RoHS 2 conformi: NON possono essere più “messi a disposizione sul mercato” (ossia commercializzati) dopo il 22.07.2019 (art. 2 .2 - art. 3.11.); quindi: non è previsto un “grace period” per lo smaltimento delle scorte.

- Invece, i prodotti non RoHS 2 di cui alle categorie 8 e 9, se immessi sul mercato UE prima delle date considerate alla data di innovazione (22 luglio 2014, 2016 e 2017, di cui si è detto), possono essere commercializzati anche dopo (art. 4.3 - art. 3.12): è possibile quindi lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi.

QUANDO UN PRODOTTO È MESSO A DISPOSIZIONE SUL MERCATO UE?

Come si è detto, i prodotti della categoria “residuale” 11 immessi a disposizione sul mercato UE prima del 22.07.2019 non possono essere più commercializzati oltre tale data. La domanda che ci si pone è pertanto la seguente: quando un prodotto è “messo a disposizione sul mercato dell'Unione Europea?”


Orbene, quando un prodotto proviene da un paese extra UE, secondo l'interpretazione costante della Commissione Europea l'immissione si ha al momento in cui il prodotto stesso è sdoganato nella UE, ossia immesso in libera pratica, purché tale momento coincida: (a) con il trasferimento fisico nel magazzino

dell'importatore/distributore e/o (b) col trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente, al soggetto di cui sopra o all' utilizzatore finale; (c) purché beninteso si tratti di prodotto finito, ossia pronto alla consegna. Il tutto come da schema n. 1 qui riportato.

Quando un prodotto è fabbricato nella UE, l'immissione si ha al momento in cui il produttore cede il medesimo, inteso come prodotto finito (tramite un trasferimento a titolo oneroso o gratuito, fisico e/o di proprietà, possesso o detenzione), al primo intermediario commerciale (sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore) oppure all'utilizzatore finale. Il tutto come da schema 2, qui riportato.

QUALI SONO I LIMITI DI TOLLERANZA DELLE SOSTANZE VIETATE?

Le sostanze vietate (All. II alla direttiva RoHS 2) sono: Mercurio, Cadmio, Piombo, Cromo esavalente, Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato (gli stessi di prima): le stesse NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti 0,1% (quanto al Cadmio 0,01 %) per peso di materiale omogeneo (di cui viene data per la prima volta la seguente definizione, che non cambia il concetto peraltro già noto alla stregua della direttiva precedente: "...un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può



essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi...") . Vengono stabilite esenzioni e confermate quelle (numerose) via via stabilite sotto la precedente direttiva (Allegato III), mentre si istituisce una procedura ad hoc per chiederne di nuove (Allegato IV).

QUALI SONO I NUOVI OBBLIGHI DI ACCERTAMENTO ED ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITÀ ROHS 2 DEI PRODOTTI ?

Qui veniamo al punto più delicato. Dato che la nuova direttiva RoHS richiama le procedure

attinenti all'accertamento ed attestazione della conformità di cui al marchio CE (nonché in parte quelle sulla sicurezza generale dei prodotti), ricordo anzitutto che alla stregua di queste, con riferimento alle principali normative di interesse per chi commercializza giocattoli (D. 2009/48/CE) o apparecchi di elettronica civile (Bassa tensione o LVD: D.2006/95/CE; Compatibilità elettromagnetica o EMC: D. 2004/108/CE; apparecchi terminali di telecomunicazioni o RTTE: D. 1999/5/CE), il Produttore (o l'importatore, se questi si presenta come produttore avendo apposto solo il proprio marchio sul prodotto

o avendolo comunque modificato):
 a. Accerta e attesta la conformità del prodotto (secondo una procedura che può essere semplice, basata sull'auto certificazione, o complessa, con l'intervento di un Organismo Notificato, a seconda dei casi)
 b. Appresta una documentazione tecnica, da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni;
 c. Appresta una dichiarazione di conformità, da esibire alle Autorità (nel caso della D. RTTE una sintesi della stessa deve accompagnare ogni prodotto);
 d. Riporta il marchio CE sul prodotto (o, quando non è possibile, su imballaggio e documentazione di accompagnamento);
 e. Riporta sul prodotto o, a seconda dei casi nella documentazione di accompagnamento, indicazioni specifiche previste da fonti varie (direttive; guida blu al marchio CE; Decisione n. 768/2008/CE, ecc.), tra cui:
 • tipo - lotto - numero di serie sul prodotto;
 • nome ed indirizzo del produttore o di un suo rappresentante nella UE con un unico punto di contatto;
 • istruzioni ed avvertenze in lingua italiana.

A quanto sopra si aggiungono altre obbligazioni stabilite dal Codice del Consumo ai fini della sicurezza dei prodotti (tra cui ricordo: l'obbligo di ritiro/ricambio dal mercato di prodotti pericolosi; l'obbligo di tenere un registro dei reclami). Quanto all'Importatore (che

“Se si vorranno commercializzare i prodotti fabbricati in Italia anche negli altri Paesi UE che hanno già adottato la Direttiva ci si dovrà necessariamente adeguare”.

non abbia apposto solo il suo marchio sul prodotto, presentandosi in tal caso come Produttore), questi, ai sensi della normativa CE e di quella sulla sicurezza generale dei prodotti:
 a. Deve accertarsi che il Produttore si sia fatto carico di tutti gli adempimenti di cui sopra;
 b. Deve astenersi dall'immettere in commercio prodotti non conformi ed effettuare se del caso misure correttive nonché ritiro/ricambio degli stessi; in ogni caso egli deve collaborare con le Autorità e fornire ogni informazione richiesta;
 c. Deve conservare per 10 anni una copia della Dichiarazione UE di conformità del Produttore;
 d. Deve tenere un registro degli apparecchi non conformi e dei ritiri/ricambi effettuati, informandone i distributori.
 Orbene, la Direttiva RoHS 2 estende tutti quanti gli obblighi che abbiamo visto sopra (sia in riferimento al Produttore che all'Importatore) anche all'accertamento ed attestazione della conformità RoHS dei prodotti, per la quale è prevista la sola auto certificazione. Pertanto, sotto un profilo pratico, con l'attuazione in Italia della nuova direttiva RoHS e tenendo conto degli

adempimenti già attuati dalle aziende ai fini CE, quanto sopra si tradurrà tra l'altro nelle seguenti innovazioni:
 • La documentazione tecnica apprestata dal Produttore e da esibirsi alle Autorità dovrà riportare anche informazioni che permettano di attestare la conformità RoHS del prodotto: sussiste a tale proposito una norma armonizzata a livello europeo (norma EN 50581-2012) che indica le attività ed i requisiti all'uopo necessari ed è volta per quanto possibile a minimizzare i controlli tecnici sul prodotto.
 • Il Produttore dovrà apprestare (e l'importatore dovrà farsi dare dal Produttore) una Dichiarazione UE di conformità RoHS il cui contenuto è indicato all'allegato VI alla nuova direttiva;
 • Gli operatori economici dovranno essere in grado di informare le autorità, per 10 anni, di "qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un AEE..." o "... a cui abbiano fornito un AEE";
 • L'Importatore dovrà indicare "...sull'AEE oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome, la denominazione commerciale registrata o il

proprio marchio registrato e l'indirizzo dove possono essere contattati in merito all'AEE". Tale ultimo adempimento NON è tuttavia necessario "Nei casi in cui altre normative applicabili dell'Unione contengono disposizioni per l'apposizione del nome e dell'indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose, si applicano le disposizioni in questione" come, nel nostro caso, le varie direttive di prodotto (Giocattoli, EMC, LVD e RTTE) che si applicano alla maggioranza dei prodotti elettrici ed elettronici.
CHE NE È DELLA SITUAZIONE ITALIANA A SEGUITO DELLA MANCATA IMPLEMENTAZIONE DELLA DIRETTIVA NEL TERMINE PREVISTO DEL 2.01.2013?
 La Corte di Giustizia Europea, così come la Corte di Cassazione, ha stabilito che nel caso di mancata attuazione da parte dello Stato di una direttiva europea che dal punto di vista sostanziale, sia incondizionata e sufficientemente precisa, si applicano i seguenti tre principi:
 (a) - Il singolo cittadino NON è obbligato dalla direttiva, in

quanto questa si rivolge agli Stati, e non direttamente ai loro singoli cittadini;
 (b) - quando la Direttiva non attuata conferisce dei diritti non attuati ai cittadini, lo Stato (inteso nel senso più ampio, quindi anche i giudici i ministeri, gli enti pubblici...) è tenuto ad "... interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima..." (Corte di Giustizia S. 13.11.1990 c. 106/89).
 (c) - qualora tale interpretazione non consenta di attuare il medesimo scopo-risultato perseguito dalla direttiva non attuata, il singolo può fare valere la direttiva nei confronti dello Stato (ma non di altri singoli) per chiedere il risarcimento dell'eventuale danno da esso subito derivante dalla sua mancata attuazione.
 Orbene, nel nostro caso i punti (b) e (c) sembrano rilevare con riferimento alle nuove esenzioni contenute nella Direttiva RoHS 2 che, ancorché non attuata, deve intendersi in punto già operante.
 Il punto (a) si traduce nell'inesistenza in capo agli operatori italiani dei nuovi oneri stabiliti dalla Direttiva RoHS 2, tra cui quello di marcatura CE e di certificazione della conformità dei prodotti: va da sé che se si vorranno commercializzare i prodotti introdotti o fabbricati in Italia anche negli altri paesi UE che hanno già attuato la Direttiva RoHS 2 ci si dovrà necessariamente adeguare.

La nuova direttiva RoHS 2011/65/UE : problemi interpretativi e applicativi per chi produce e / o commercializza in Italia apparecchi elettrici ed elettronici o similari

Avv. Maurizio Iorio

La nuova direttiva RoHS 2011/65/UE (detta anche " RoHS 2 ") , non é stata ancora attuata in Italia. Il termine per l' implementazione é scaduto il 2.01.2013. Ad oggi , si ignora quando la stessa sar  attuata . La maggioranza degli altri paesi dell' Unione Europea ha invece gi  implementato la nuova direttiva. Ci  comporta , oltre ai problemi interpretativi ed applicativi che riguardano tutti gli operatori europei , ulteriori , peculiari problemi per gli operatori italiani , problemi che si sommano a quelli di una situazione economica gi  molto difficile . Con questo articolo cerchiamo di fare un po' di chiarezza su questo argomento .

Lo scopo di questo articolo   quello di illustrare , *in pillole* , le principali innovazioni apportate dalla nuova direttiva RoHS (Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell' uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche e " affini " , come sar  oltre meglio spiegato) e di dare una risposta ad alcuni problemi interpretativi che gi  affliggono gli operatori alle prese con questa nuova e complessa normativa , tra cui :

- **Quali prodotti sono coperti dall' ambito della nuova direttiva ?- Quali sono gli oneri di certificazione , di attestazione e di marcatura in capo ai produttori o agli importatori ?**
- **Che ne sar  delle scorte di prodotti non conformi ?**
- **Che ne   della situazione italiana a seguito della mancata implementazione della direttiva nel termine previsto del 2.01.2013 ?**

Procediamo con ordine .

Quali sono i prodotti coperti dalla Direttiva RoHS 2 ?

Mentre nella precedente direttiva vi era un' equiparazione pressoch  assoluta tra AEE e RoHS (nel senso che i prodotti soggetti alla normativa sui rifiuti di apparecchi elettrici ed elettronici o " RAEE " , di cui alla D. 2002/96/CE , erano anche soggetti a quella RoHS) con la nuova direttiva tale equiparazione viene meno: infatti , rientrano ora nell' ambito della normativa RoHS anche:

- gli **apparecchi elettromedicali** (ad esempio : apparecchio elettronico per la rilevazione della pressione sanguigna) - categoria 8 all' allegato I (precedentemente esclusi)
- gli **apparecchi di monitoraggio e controllo** (ad esempio : apparecchio domestico rilevatore di fughe di gas ; apparecchio industriale rilevatore di presenze per l' apertura di accessi) - categoria 9 all' allegato I (precedentemente entrambi esclusi) e , soprattutto ,
- tutti quei prodotti - classificati come categoria 11 all' allegato I , che comunque , **pur non dipendendo dalla corrente elettrica o campi elettromagnetici per il corretto funzionamento**

della loro funzione principale , ne dipendono per il funzionamento di almeno una delle funzioni previste . Vale la pena di ricordare che la guida RoHS 2 diffusa da ORGALIME nel settembre 2012 , ritiene correttamente che l' espressione " *una delle funzioni previste* " di cui all' articolo 3.2) , (" *one intended function* ") si debba intendere come una delle funzioni intese dal fabbricante , quale desumibili da presentazione (anche via WEB) , istruzioni e manualistica che accompagna il prodotto , nonché dai correlativi standard tecnici (quando esistono) , con esclusione quindi di un' analisi ex post di come il prodotto è in concreto utilizzato o inteso dagli acquirenti .

Come si deduce , tra l' altro , dal considerando n. 12 alla Direttiva RoHS 2 , valgono le seguenti due osservazioni :

(a) - si tratta soprattutto di prodotti intesi dal fabbricante come polifunzionali : (ad es. : una bambola capace di dire " mamma " possiede una funzione ludica principale godibile anche senza l' emissione di alcun suono , ed una funzione ludica secondaria che consiste , appunto , nella capacità di emettere suoni simili a parole : pertanto , essa non sarà mai un RAEE ma rientra ugualmente nella direttiva RoHS 2 , appartenendo alla nuova categoria 11) ; si tratta anche , eventualmente , di prodotti non polifunzionali (ad es. un adattatore shuko : non rientra nella normativa RAEE ma é ricompreso in quella RoHS 2) ;

(b) - in tali prodotti deve pur sempre sussistere una funzione , anche non primaria , dipendente da corrente elettrica / campi elettromagnetici (esempio negativo : NON rientra nella categoria 11 un taglia erba a benzina : l' accensione della candela del motore infatti non è una prestazione svolta dall' apparecchio , ossia una " funzione " , ma una mera modalità interna di funzionamento) .

Un' attenta analisi degli apparecchi/articoli commercializzati dagli operatori economici che si occupano di giocattoli , elettronica di consumo , telecomunicazioni o di informatica, porterà certamente all' individuazione , tra quelli trattati , di molti " nuovi " prodotti ora soggetti ora alla normativa RoHS 2 . Preciso che il mio studio si occupa correntemente di normativa ambientale per il settore elettrico ed elettronico ed è in grado di occuparsi di qualsiasi valutazione giuridica sull' applicabilità o meno della nuova direttiva RoHS a prodotti di interesse per produttori e importatori .

Quando entrano in vigore le norme relative ai nuovi prodotti delle categorie 8-9-11 ?

I prodotti soggetti innovativamente alla normativa RoHS 2 , non vi rientreranno che :

- quanto a quelli di cui alla categoria 8 (apparecchi medicali) : dopo il 22/7/2014 (dopo il 22/07/2016 nel caso particolare di apparecchi " *in vitro* ") ;
- quanto a quelli della categoria 9 (apparecchi di monitoraggio e controllo) : dopo il 22/7/2014 (apparecchi domestici) o dopo il 22/07/2017 (apparecchi industriali) ,
- quanto a tutti gli altri " nuovi " prodotti di cui alla categoria 11 : dopo il 22 luglio 2019 .

Che ne sarà delle scorte di prodotti di cui alle categorie 8-9-11 non conformi ?

La disciplina é assai diversa a seconda della tipologia di prodotto , come segue :

- I prodotti della categoria 11 che siano non - RoHS 2 conformi : NON possono essere più " messi a disposizione sul mercato " (ossia commercializzati) dopo il 22.07.2019 (art. 2 .2 – art. 3.11.) ; quindi : non é previsto un " *grace period* " per lo smaltimento delle scorte .
- Invece , i prodotti non RoHS 2 di cui alle categorie 8 e 9 , se immessi sul mercato UE prima delle date considerate (22 luglio 2014, 2016 e 2017 , di cui si é detto) , possono essere commercializzati anche dopo (art. 4.3 – art. 3.12) : é possibile quindi lo smaltimento delle scorte di prodotti non conformi .

Quando un prodotto é messo a disposizione sul mercato UE ?

Come si é detto , i prodotti della categoria " residuale " 11 immessi a disposizione sul mercato UE prima del 22.07.2019 non possono essere più commercializzati oltre tale data .

La domanda che ci si pone é pertanto la seguente : quando un prodotto é " messo a disposizione sul mercato dell' Unione Europea ?

Orbene , **quando un prodotto proviene da un paese extra UE** ,secondo l' interpretazione costante della Commissione Europea l' immissione si ha al momento in cui il prodotto stesso é sdoganato nella UE , ossia immesso in libera pratica , purché tale momento coincida :

- (a) con il trasferimento fisico nel magazzino dell' importatore/distributore e/o
- (b) col trasferimento di proprietà possesso o detenzione a pagamento o gratuitamente , al soggetto di cui sopra o all' utilizzatore finale ;
- (c) purché beninteso si tratti di prodotto finito , ossia pronto alla consegna . Il tutto come da schema n. 1 qui riportato .

Schema 1

Caso più ricorrente di prodotto sdoganato dall' acquirente – importatore



Esempio :
- Multinazionale con sede in Giappone che vende gli AEE al suo HQ europeo (" Produttore nella UE ") che , a sua volta , li vende alle varie sussidiarie (Sales company) nazionali ;

Quando un prodotto é fabbricato nella UE , l' immissione si ha **al momento in cui il produttore cede il medesimo , inteso come prodotto finito (tramite un trasferimento a titolo oneroso o gratuito , fisico e/o di proprietà , possesso o detenzione)** , al primo intermediario commerciale (sia esso un soggetto controllato o meno dal produttore) oppure all' utilizzatore finale . Il tutto come da schema 2 , qui riportato .

Schema 2

Immissione nel mercato di prodotto fabbricato nell' Unione Europea



Esempio :
- Produttore nella UE che vende gli AEE al ad una sua Sales Company o al primo rivenditore della catena commerciale .

Quali sono i limiti di tolleranza delle sostanze vietate ?

Le sostanze vietate (All. II alla direttiva RoHS 2) sono : Mercurio , Cadmio, Piombo , Cromo esavalente , Bifenili Polibromurati ed Eteri di difenile polibromurato (gli stessi di prima) : le stesse NON possono essere presenti nelle percentuali eccedenti 0,1% (quanto al CADMIO 0,01 %) per peso di materiale omogeneo (di cui viene data per la prima volta la seguente definizione , che non cambia il concetto peraltro già noto alla stregua della direttiva precedente : " ..un materiale di composizione uniforme o un materiale costituito dalla combinazione di più materiali che non può essere diviso o separato in materiali diversi mediante azioni meccaniche come lo svitamento, il taglio, la frantumazione, la molatura e processi abrasivi... ") . Vengono stabilite esenzioni e confermate quelle (numerose) via via stabilite sotto la precedente direttiva (Allegato III) , mentre si istituisce una procedura ad hoc per chiederne di nuove (Allegato IV) .

Quali sono i nuovi obblighi di accertamento ed attestazione della conformità RoHS 2 dei prodotti ?

Qui veniamo al punto più delicato.

Dato che la nuova direttiva RoHS richiama le procedure attinenti all` accertamento ed attestazione della conformità di cui al marchio CE (nonché in parte quelle sulla sicurezza generale dei prodotti) , ricordo anzitutto che alla stregua di queste , con riferimento alle e principali normative di interesse per chi commercializza giocattoli (D. 2009/48/CE) o apparecchi di elettronica civile (Bassa tensione o

LVD : D.2006/95/CE ; Compatibilità elettromagnetica o EMC: D. 2004/108/CE ; apparecchi terminali di telecomunicazioni o RTTE: D. 1999/5/CE) , il Produttore(o l' importatore , se questi si presenta come produttore avendo apposto solo il proprio marchio sul prodotto o avendolo comunque modificato) :

- a. Accerta ed attesta la conformità del prodotto (secondo una procedura che può essere semplice , basata sull' auto certificazione , o complessa , con l' intervento di un Organismo Notificato ,a seconda dei casi)
- b. Appresta una documentazione tecnica , da tenere a disposizione delle Autorità per 10 anni;
- c. Appresta una dichiarazione di conformità , da esibire alle Autorità (nel caso della D. RTTE una sintesi della stessa deve accompagnare ogni prodotto);
- d. Riporta il marchio CE sul prodotto (o , quando non è possibile , su imballaggio e documentazione di accompagnamento);
- e. Riporta sul prodotto o , a seconda dei casi nella documentazione di accompagnamento , indicazioni specifiche previste da fonti varie (direttive;guida blu` al marchio CE ; Decisione n. 768/2008/ CE, ecc) , tra cui:
 - tipo - lotto - numero di serie sul prodotto;
 - nome ed indirizzo del produttore o di un suo rappresentante nella UE con un unico punto di contatto;
 - istruzioni ed avvertenze in lingua italiana.

A quanto sopra si aggiungono altre obbligazioni stabilite dal Codice del Consumo ai fini della sicurezza dei prodotti (tra cui ricordo: l' obbligo di ritiro/richiamo dal mercato di prodotti pericolosi ; l' obbligo di tenere un registro dei reclami).

Quanto all' Importatore (che non abbia apposto solo il suo marchio sul prodotto ,presentandosi in tal caso come Produttore) , questi , ai sensi della normativa CE e di quella sulla sicurezza generale dei prodotti:

- a. Deve accertarsi che il Produttore si sia fatto carico di tutti gli adempimenti di cui sopra;
- b. Deve astenersi dall' immettere in commercio prodotti non conformi ed effettuare se del caso misure correttive nonché ritiro / richiamo degli stessi; in ogni caso egli deve collaborare con le Autorità e fornire ogni informazione richiesta;
- c. Deve conservare per 10 anni una copia della Dichiarazione UE di conformità del Produttore;
- d. Deve tenere un registro degli apparecchi non conformi e dei ritiri/richiami effettuati , informandone i distributori.

Orbene ,la Direttiva RoHS 2 estende **tutti quanti gli obblighi che abbiamo visto sopra** (sia in riferimento al Produttore che all' Importatore) **anche all' accertamento ed attestazione della**

conformità RoHS dei prodotti , per la quale è prevista la sola auto certificazione.

Pertanto, sotto un profilo pratico , con l` attuazione in Italia della nuova direttiva RoHS e tenendo conto degli adempimenti già attuati dalle aziende ai fini CE, quanto sopra si tradurrà tra l` altro nelle seguenti innovazioni:

- La documentazione tecnica apprestata dal Produttore e da esibirsi alle Autorità dovrà riportare anche informazioni che permettano di attestare la conformità RoHS del prodotto : sussiste a tale proposito una norma armonizzata a livello europeo (norma EN 50581-2012) che indica le attività ed i requisiti all' uopo necessari ed é volta per quanto possibile a minimizzare i controlli tecnici sul prodotto .
- Il Produttore dovrà apprestare (e l` importatore dovrà farsi dare dal Produttore) una Dichiarazione UE conformità RoHS il cui contenuto é indicato all` allegato VI alla nuova direttiva;
- Gli operatori economici dovranno essere in grado di informare le autorità , per 10 anni , di " *qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro un AEE .. " o" ... a cui abbiano fornito un AEE "*;
- L` Importatore dovrà indicare " *.....sull` AEE oppure , ove ciò non sia possibile , sull` imballaggio o in un documento di accompagnamento del prodotto il proprio nome , la denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l` indirizzo dove possono essere contattati in merito all` AEE "*. Tale ultimo adempimento NON é tuttavia necessario " *Nei casi in cui altre normative applicabili dell` Unione contengono disposizioni per l` apposizione del nome e dell` indirizzo del fabbricante che siano almeno altrettanto rigorose , si applicano le disposizioni in questione "* come , nel nostro caso , le varie direttive di prodotto (Giocattoli , EMC, LVD e RTTE) che si applicano alla maggioranza dei prodotti elettrici ed elettronici .

Che ne é della situazione italiana a seguito della mancata implementazione della direttiva nel termine previsto del 2.01.2013 ?

La Corte di Giustizia Europea , così come la Corte di Cassazione , ha stabilito che nel caso di mancata attuazione da parte dello Stato di una direttiva europea che dal punto di vista sostanziale , sia incondizionata e sufficientemente precisa , si applicano i seguenti tre principi :

- (a)- Il singolo cittadino NON è obbligato dalla direttiva , in quanto questa si rivolge agli Stati, e non direttamente ai loro singoli cittadini ;
- (b)- quando la Direttiva non attuata conferisce dei diritti non attuati ai cittadini , lo Stato (inteso nel senso più ampio , quindi anche i giudici , i ministeri , gli enti pubblici) è tenuto ad " *... interpretare il proprio diritto nazionale alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest' ultima.... "* (Corte di Giustizia S. 13.11.1990 c. 106/89) .

(c) - qualora tale interpretazione non consenta di attuare il medesimo scopo-risultato perseguito dalla direttiva non attuata , il singolo può fare valere la direttiva nei confronti dello Stato (ma non di altri singoli) , per chiedere il risarcimento dell' eventuale danno da esso subito derivante dalla sua mancata attuazione .

Orbene , nel nostro caso i punti (b) e (c) sembrano rilevare con riferimento alle nuove esenzioni contenute nella Direttiva RoHS 2 che , ancorché non attuata , deve intendersi in punto già operante .

Il punto (a) si traduce nell' inesistenza in capo agli operatori italiani dei nuovi oneri stabiliti dalla Direttiva RoHS 2 , tra cui quello di marcatura CE e di certificazione della conformità dei prodotti :

va da sé che se si vorrà commercializzare i prodotti introdotti o fabbricati in Italia anche negli altri paesi UE che hanno già attuato la Direttiva RoHS 2 ci si dovrà necessariamente adeguare .

Avv. Maurizio Iorio